

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 460

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **VEDOVATO**

*Presentata il 21 settembre 1963*

#### Provvidenze per la conservazione ed il restauro degli immobili privati di interesse storico ed artistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di salvare il patrimonio privato immobiliare dell'Italia, di particolare importanza storico-artistica, è stata avvertita così chiaramente dall'opinione pubblica, anche straniera, che sembra opportuno proporre le misure ritenute più idonee a porre riparo — in Italia in genere, ed in Toscana in ispecie disseminata com'è di autentici tesori — alla preoccupante situazione dell'imponente patrimonio privato, sottoposto ad una incuria, che peraltro non può essere addebitata ai singoli proprietari.

Malgrado l'emanazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che disciplina l'attività del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione, lo sviluppo e la protezione del patrimonio immobiliare, anche privato, avente particolare interesse storico-artistico, l'applicazione delle relative norme ha incontrato, in pratica, sempre crescenti difficoltà, le cui cause vanno principalmente ricercate nei turbamenti economici originati dagli eventi bellici. Ove si aggiungano gli effetti derivanti dalle disposizioni sul blocco generale delle locazioni dei beni immobili urbani, non si può non riconoscere l'assoluta ed urgente necessità di ricorrere all'emanazione di una legge, sia pure a carattere transitorio, che sia destinata a porre un immediato ed efficiente freno al decadimento del suddetto patrimonio, che, in mancanza di ausili incoraggianti, rischia di assumere aspetti e condizioni di irreparabilità.

Questa proposta di legge, già presentata nella precedente legislatura ed alla cui elaborazione si è provveduto, a suo tempo, per iniziativa dell'Azienda autonoma del turismo di Firenze e con la collaborazione di un gruppo di esperti e di personalità, tra le quali il compianto senatore Adone Zoli ed il presidente del Consiglio superiore delle belle arti professor Mario Salmi, vuole appunto offrire i mezzi per il risanamento ed il miglioramento degli immobili di proprietà privata, storicamente, architettonicamente ed artisticamente importanti. Con quanti prevedibili vantaggi, oltre che di natura artistico-culturale, anche di indole economica, è superfluo sottolineare.

Per gli scopi di cui sopra — a somiglianza di quanto già praticato nei settori del credito edilizio, del credito agrario e del credito alle piccole e medie aziende industriali — si è dell'avviso che si possa convenientemente provvedere mediante l'istituzione di un fondo da utilizzarsi e destinare esclusivamente al ripristino, al miglioramento ed alla conservazione del patrimonio immobiliare di riconosciuto interesse storico-artistico, già soggetto al vincolo della sopracitata legge n. 1089 del 1939.

Alla concessione dei mutui provvederà una apposita Commissione presso ogni Prefettura del capoluogo cui appartenga il comune che ne faccia richiesta e secondo le modalità stabilite all'uopo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Presso ogni comune, che ne faccia richiesta ai sensi della presente legge, è istituita una Commissione allo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, alla conservazione ed al restauro degli immobili privati di interesse storico e artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

### ART. 2.

Organi della Commissione sono:

1°) il presidente: nominato dal prefetto, dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato. Egli ha la rappresentanza giuridica della Commissione e quale organo esecutivo sovrintende a tutti i servizi;

2°) il Consiglio di amministrazione;

3°) il Collegio dei revisori.

### ART. 3.

La Commissione esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 31 dicembre 1969.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente;
- b) dal sindaco;
- c) dall'intendente di finanza;
- d) dal sovrintendente ai monumenti;
- e) dal presidente dell'Azienda autonoma di turismo dove è costituita l'Azienda o dal presidente dell'Ente provinciale per il turismo nei comuni dove non esiste l'Azienda autonoma di turismo;
- f) dall'ingegnere capo del Genio civile;
- g) dal capo ripartizione delle belle arti del comune.

Il Consiglio di amministrazione ha sede presso la Prefettura competente ed è convocato dal presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera su proposta del presidente, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio preventivo che ha inizio dal 1° luglio e dura fino al 30 giugno dell'anno successivo;

b) determina, tenuto conto della importanza storica ed artistica dell'immobile, dell'urgenza e della entità dei lavori, l'ordine di precedenza secondo il quale gli immobili di cui all'articolo 1 debbono essere consolidati e restaurati;

c) adotta ogni determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati all'articolo 1;

d) delibera, su relazione del presidente, entro il 30 settembre di ogni anno il conto consuntivo dell'esercizio scaduto.

ART. 4.

Assiste la Commissione un segretario da essa nominato.

È compito del segretario di:

a) provvedere e disporre per tutto quanto concerne la compilazione degli atti amministrativi e contabili;

b) controfirmare i mandati di pagamento, le reversali ecc.;

c) provvedere per la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni, nonché di tutti gli altri registri e documenti.

ART. 5.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

b) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

I componenti durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Il Collegio elegge nel proprio seno il presidente.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Collegio dei revisori redige una dettagliata relazione sulla gestione svolta dalla Commissione nel corso del passato esercizio finanziario.

ART. 6.

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per la esecuzione di speciali incarichi nonchè per la partecipazione alle sedute.

ART. 7.

Le entrate della Commissione sono costituite:

a) dall'addizione del 4 per cento sul gettito dell'imposta di consumo che il comune è autorizzato ad applicare ai sensi della vigente legge;

b) dagli eventuali contributi del comune, della provincia, dell'Azienda autonoma di turismo, dell'Ente provinciale per il turismo, degli Istituti di credito e di ogni qualsiasi entrata.

ART. 8.

Presso la Prefettura competente è aperto un conto corrente speciale denominato « conto per addizionale conservazione e restauro degli immobili privati di interesse storico ed artistico » al quale affluiranno da parte del comune, nei termini e con le modalità vigenti in materia di conti correnti postali, i versamenti relativi all'addizionale di cui all'articolo 7, oltre ad ogni altra eventuale entrata.

ART. 9.

I fondi disponibili in ogni esercizio finanziario possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spese:

a) servizio mutui;

b) concessione di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 12 e 13;

c) spese generali e per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

ART. 10.

Il fondo costituito sullo speciale conto corrente e di cui al precedente articolo 8 verrà ad incrementarsi in corrispondenza dei versamenti affluiti per effetto del rimborso delle rate di ammortamento dovute dai proprietari degli immobili che hanno usufruito del mutuo.

Le somme rimaste disponibili al termine di ciascun anno, a decorrere dal 1961 ver-

ranno automaticamente riportate negli anni successivi fino al 31 dicembre 1969 in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

A tale data le somme residue sul conto corrente speciale, nonché le rate di acconto o di saldo con scadenza posteriore al 31 dicembre 1969 saranno versate a favore del Ministero del tesoro.

#### ART. 11.

I finanziamenti devono riguardare solo restauri totali; non possono essere corrisposti ad altro titolo.

Alla concessione ed al rimborso dei finanziamenti sarà provveduto come appresso:

il 50 per cento sarà erogato dalla Commissione locale a titolo di concorso e a fondo perduto;

l'altro 50 per cento sarà restituito dai proprietari di immobili a rate annuali e senza interessi.

La durata del mutuo non potrà eccedere quella della vita della Commissione di cui all'articolo 3.

Per l'importo dell'intera somma concessa a titolo di finanziamento sarà ordinata, a cura del presidente della Commissione e per la durata del mutuo, iscrizione ipotecaria sugli immobili da restaurare.

Qualora il valore dell'immobile da restaurare non fosse ritenuto congruo a tale effetto, il concessionario ha facoltà di offrire alla Commissione altre garanzie reali o prestare detta garanzia anche con fidejussione bancaria.

Il consenso alla cancellazione di ipoteca iscritta sugli immobili di cui sopra è ordinato dal presidente, su richiesta di parte, ad avvenuta estinzione totale delle rate di ammortamento.

#### ART. 12.

I proprietari degli immobili di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalità o impedirne il deterioramento.

Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla Commissione, questa può intimare loro, a mezzo di ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.

Tale deliberazione motivata sarà di competenza del Consiglio di amministrazione che dovrà previamente assicurarsi che il credito derivante alla Commissione per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori la Commissione deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima.

Redatto lo stato di consistenza, la Commissione ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.

La liquidazione delle spese effettuate alla fine dei lavori sarà fatta dal sovrintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'ingegnere capo del Genio civile, il capo ripartizione delle belle arti del comune e costituirà titolo esclusivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.

Per il rimborso del finanziamento corrispondente alla quota parte facente carico al proprietario la Commissione si avvarrà delle modalità di cui all'articolo 11.

#### ART. 13.

I proprietari degli immobili che si assumono di fare i lavori di cui all'articolo 12 debbono presentare domanda alla Commissione allegando i seguenti documenti:

- a) certificato storico catastale dell'immobile da restaurare;
- b) certificato delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie nel trentennio;
- c) planimetria dell'immobile da restaurare e perizia, a cura di un loro incaricato e convalidata dalla Soprintendenza ai monumenti, dei lavori di restauro da eseguire.

#### ART. 14.

La deliberazione che accoglie la domanda di finanziamento stabilirà l'ammontare dei finanziamenti concessi, il numero delle rate annue di ammortamento del mutuo, le corrispondenti scadenze ed il termine entro il quale i lavori dovranno essere iniziati e ultimati, nonché le modalità della sorveglianza sulla esecuzione dei lavori stessi. Ogni eventuale proroga alla esecuzione dei lavori, determinata da giustificati e comprovati motivi, deve essere consentita dal Consiglio di amministrazione e non può, comunque, essere superiore a sei mesi.

## ART. 15.

Al collaudo dei lavori da eseguirsi, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, provvederà il Soprintendente ai monumenti, sentito sia l'ingegnere capo del Genio civile sia il capo ripartizione delle belle arti del comune, mediante la redazione di un apposito verbale che deve contenere, tra l'altro, la dichiarazione sulla congruità della spesa.

Tale verbale costituirà titolo esecutivo per il rimborso della spesa ammessa al finanziamento.

All'erogazione della somma suddetta a favore del beneficiario provvederà il presidente della Commissione, decorsi quindici giorni dal deposito in Segreteria del verbale di collaudo.

## ART. 16.

Le concessioni di mutuo previste dalla presente legge, le iscrizioni ipotecarie e le relative annotazioni e cancellazioni sono soggette a imposta fissa. È concesso altresì l'esonero dall'imposta di registro dei contratti di appalto e forniture relative all'esecuzione dei lavori nonché l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

## ART. 17.

Per tutti gli atti e le controversie la Commissione può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, dell'Avvocatura dello Stato.